

Procedure per la chiusura del PSR per l'Umbria 2014/2022 – Modifiche delle modalità attuative finalizzate all'accelerazione della spesa.

Fatte salve le proroghe riconosciute per cause di forza maggiore e circostanze eccezionali previste dall'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013 nonché per il verificarsi di cause di forza maggiore che rendono impossibile l'adempimento ai sensi dell'articolo 1256 del Codice civile, sono applicabili in quanto compatibili con la chiusura del PSR per l'Umbria 2014-2022 le seguenti disposizioni attuative.

A. Soggetti beneficiari privati

1) BANDI DA EMANARE

Tutti i bandi delle misure ad investimento e altre misure (ad esclusione delle misure a superficie) ancora da pubblicare dovranno essere compatibili con le scadenze finanziarie del PSR 2014-2022 e con le procedure di erogazione degli aiuti stabiliti da AGEA-OP. A tal fine dovranno prevedere quale termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori anche in caso di presentazione di variante il 30.06.2024

Per il prossimo bando della sottomisura 1.1, il suddetto termine è fissato al 31.12.2024

I bandi dovranno contenere l'espresso divieto di proroga del termine di presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione.

2) BANDI APERTI NON SCADUTI

Per tutti i bandi delle misure ad investimento e altre misure (ad esclusione delle misure a superficie) i cui termini di presentazione delle domande di sostegno non sono ancora scaduti NON potranno essere prorogati i termini di scadenza:

- per la presentazione delle domande di sostegno
- per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori anche in caso di presentazione di variante

Tali bandi sono oggetto di modifica/integrazione concernenti gli aspetti procedurali coerenti con le presenti disposizioni e in ogni caso si potrà prevedere la possibilità di integrare la domanda di sostegno una sola volta entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di integrazione a pena di esclusione.

3) BANDI SCADUTI E CONCESSIONI NON EMESSE

Per tutti i bandi delle misure ad investimento e altre misure (ad esclusione delle misure a superficie) i cui termini di presentazione delle domande di sostegno sono scaduti e NON sono stati emessi i provvedimenti di autorizzazione al finanziamento (concessioni) per l'intero importo finanziario disponibile previsto dal bando NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori.

Qualora nei bandi sia stata indicata una specifica data iniziale (ad es. 25/02/2024), da cui far decorrere i termini per la rendicontazione dello stato finale dei lavori, sarà possibile prorogare la stessa al massimo al 30 Giugno 2024.

Inoltre, qualora i progetti esecutivi risultino incompleti ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione o pagamento (Sostegno, SAL e Saldo), sarà possibile prevedere proroghe per integrazioni documentali, non superiori a 15 giorni dalla richiesta, una sola volta per ciascun provvedimento. Il rispetto di tale termine è previsto a pena di inammissibilità della domanda o del singolo intervento a cui si riferisce l'integrazione.

Anche per l'intervento 16.4.1 (filiera) NON potranno essere concesse proroghe TUTTAVIA, tenuto conto della complessità della realizzazione dell'intero progetto di aggregazione tra le imprese, la scadenza delle domande di pagamento del saldo e della rendicontazione finale della spesa dovrà essere compatibile con la chiusura della programmazione, e comunque non oltre 18 mesi dalla data di emissione della concessione.

Per tali domande di sostegno è possibile emettere concessioni sotto condizione risolutiva. In tal caso il beneficiario dovrà richiedere obbligatoriamente l'anticipo dell'aiuto previa presentazione di idonea garanzia fidejussoria.

In alternativa alla richiesta di anticipo, può essere richiesto, entro 12 mesi dalla data di concessione (sempre obbligatoriamente) un acconto di un importo minimo pari al 25% dell'importo del contributo concesso relativo a singoli progetti conclusi nell'ambito della filiera. Per tutti i bandi che prevedono la sanzione "in funzione della differenza tra gli investimenti programmati e quelli realizzati, l'Entità dell'infrazione verrà valutata, in presenza di variante, sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con l'ultima domanda di variante e non sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con domanda di sostegno.

4) BANDI SCADUTI E CONCESSIONI EMESSE

Per tutti i bandi delle misure ad investimento e altre misure (ad esclusione delle misure a superficie) i cui termini di presentazione delle domande di sostegno sono scaduti e sono stati emessi tutti i provvedimenti di autorizzazione al finanziamento (concessioni) per l'intero importo finanziario disponibile previsto dal bando rimane confermato quanto riportato nei singoli provvedimenti di concessione. Per tale fattispecie potrà essere concessa esclusivamente una "proroga tecnica/amministrativa" per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data della scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024.

Per tutti i bandi che prevedono la sanzione "in funzione della differenza tra gli investimenti programmati e quelli realizzati, l'Entità dell'infrazione verrà valutata, in presenza di variante, sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con l'ultima domanda di variante e non sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con domanda di sostegno.

5) BANDI SCADUTI E CONCESSIONI NON INTERAMENTE EMESSE

Per tutti i bandi delle misure ad investimento e altre misure (ad esclusione delle misure a superficie) i cui termini di presentazione delle domande di sostegno sono scaduti ma non sono stati ancora emessi tutti i provvedimenti di autorizzazione al finanziamento per l'intero importo finanziario disponibile previsto dal bando, restano vigenti le disposizioni previste dal bando originario. Pertanto, i nuovi provvedimenti di autorizzazione al finanziamento dovranno essere emessi in coerenza con quelli già emanati.

In tal caso tuttavia non potranno essere autorizzate proroghe per varianti o per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. Sarà possibile solamente prevedere un termine di 30 giorni per integrazioni documentali una sola volta, dalla comunicazione di integrazione a pena di esclusione.

Qualora nei bandi sia stata indicata una specifica data iniziale (ad es. 25/02/2024), da cui far decorrere i termini per la rendicontazione dello stato finale dei lavori, sarà possibile prorogare la stessa al massimo al 30 Giugno 2024.

Per le autorizzazioni già concesse potranno essere autorizzate proroghe "tecniche/amministrative" che non eccedano il 31 dicembre 2023.

Inoltre, qualora i progetti esecutivi risultino incompleti ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione o pagamento (Sostegno, SAL e Saldo), sarà possibile prevedere proroghe per integrazioni documentali, non superiori a 15 giorni dalla richiesta, una sola volta per ciascun provvedimento. Il rispetto di tale termine è previsto a pena di inammissibilità della domanda o del singolo intervento a cui si riferisce l'integrazione.

Per tutti i bandi che prevedono la sanzione "in funzione della differenza tra gli investimenti programmati e quelli realizzati, l'Entità dell'infrazione verrà valutata, in presenza di variante, sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con l'ultima domanda di variante e non sulla base del valore espresso in percentuale rispetto agli investimenti ammessi con domanda di sostegno.

Per i bandi per cui non è previsto un regime sanzionatorio in ordine al mancato rispetto di conclusione del progetto (impegno specifico), al fine di evitare l'immediata decadenza del finanziamento, sarà possibile presentare la domanda di pagamento di saldo oltre il termine di scadenza della concessione con l'applicazione delle seguenti sanzioni:

- Entro i primi 30 giorni il 3 %
- dal 31 giorno al 60 giorno il 30 %
- oltre il 60 giorno del 100%

6) PRESENTAZIONE DEI SAL

Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento il cui bando prevede la presentazione di SAL (stati di avanzamento lavori) lo stesso dovrà essere presentato entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza temporale della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori, fatte salve comprovate circostanze documentate e non imputabili al beneficiario. Tuttavia, in nessun caso, la domanda di sal potrà, essere presentata oltre il termine di 3 mesi dalla scadenza della domanda di pagamento del Saldo. Tale disposizione non è applicabile nel caso in cui la concessione preveda termini inferiori ai 6 mesi dalla scadenza temporale della domanda di pagamento di saldo, fatta salva diversa previsione presente nei provvedimenti di concessione.

Tale disposizione non si applica altresì alle domande a valere sulle misure 1 e 2, in ragione del carattere trasversale di queste misure, per le quali le domande di sostegno ricadono su diverse Focus Area e si rende necessario presentare più domande di pagamento.

7) PRESENTAZIONE DI VARIANTI

Le domande di variante progettuale potranno essere approvate, sotto condizione risolutiva, rimandando la relativa istruttoria contestualmente alla domanda di saldo del contributo. I termini per la presentazione delle varianti sono stabiliti nei bandi o nelle procedure attuative della presente Delibera.

Se la variante proposta non è accettata a causa di non conformità agli obiettivi previsti dal bando la concessione decade ed eventuali importi erogati vanno restituiti secondo le modalità previste

dal bando. Nel caso invece la proposta di variante non è accettata a causa di non ammissibilità della spesa oggetto di variante il progetto nella sua interezza si ritiene comunque eseguito ma la spesa oggetto di variante resta a carico del beneficiario.

Tali disposizioni si applicano per le varianti sostanziali e per le modifiche non sostanziali nel caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale.

Per tutte le fattispecie di cui ai punti 3. 4. e 5., al fine di consentire il rispetto dei termini di rendicontazione, sarà possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili, rispondenti ai criteri di ammissibilità e finanziabili) anche qualora nei bandi siano previste sanzioni in tema di riduzioni esclusioni per il mancato rispetto degli impegni specifici

8) SCORRIMENTO GRADUATORIE

Le risorse finanziarie accertate successivamente all'esito istruttorio delle domande di pagamento dei saldi a valere dei bandi emessi per le domande ad investimento e altre misure (ad esclusione delle misure a superficie) potranno essere utilizzate per il finanziamento di domande utilmente collocate in graduatorie ancora attive, ammesse ma non finanziate per carenza di fondi riferite alla stessa tipologia di intervento. In tal caso, tuttavia, fermo restando le condizioni di ammissibilità e di selezione che hanno determinato la graduatoria di merito delle domande stesse, la scadenza temporale della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori non potrà eccedere il 30 giugno 2024.

Le domande ammesse al finanziamento a seguito dello scorrimento dovranno obbligatoriamente presentare domande anticipo o il saldo, entro 3 mesi dalla concessione del nulla osta secondo le modalità previste dal bando originario.

Coloro che hanno richiesto l'anticipo dovranno comunque presentare la domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori entro il 30 giugno 2024.

La scadenza temporale entro la quale è possibile lo scorrimento delle graduatorie è fissato al 31.12.2023

In ordine al mancato rispetto del termine di conclusione del progetto (impegno specifico) sarà applicato il seguente regime sanzionatorio:

- Entro i primi 30 giorni il 3 %
- dal 31 giorno al 60 giorno il 30 %
- oltre il 60 giorno del 100%

9) BENEFICIARI PUBBLICI E PRIVATI

Nel caso in cui lo stesso bando preveda sia beneficiari pubblici che privati, i criteri indicati ai punti 4) e 5) della presente sezione si applicano a tutti i beneficiari del medesimo bando. Per tali bandi non si procederà allo scorrimento delle graduatorie.

10) DISPOSIZIONI PER L'UTILIZZO DEI NUOVI PREZZARI

Le disposizioni per i soggetti privati beneficiari e titolari di domande di sostegno per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei costi per le opere di miglioramento fondiario e delle forniture sono state previste con la Determinazione Dirigenziale n. 3783 DEL 05/04/2023 “

B. Soggetti beneficiari pubblici (tranne Regione ed Enti da esso delegati)

1. BANDI DA EMANARE

Tenuto conto dei tempi medi di realizzazione degli investimenti da parte degli enti pubblici l'apertura di nuovi bandi non può essere autorizzata per incompatibilità dei tempi finanziari previsti dal PSR

2. BANDI APERTI NON SCADUTI

Per tutti i bandi delle misure ad investimento e altre misure (i cui termini di presentazione delle domande di sostegno non sono ancora scaduti NON potranno essere prorogati i termini di scadenza:

- a. per la presentazione delle domande di sostegno
- b. per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori anche in caso di presentazione di variante

Tali bandi sono oggetto di modifica/integrazione sugli aspetti procedurali coerenti con le presenti disposizioni e in ogni caso si dovrà prevedere la possibilità di integrare la domanda di sostegno entro il termine massimo di 30 giorni dalla comunicazione di integrazione a pena di esclusione.

Dal momento che non potranno essere concesse proroghe per la conclusione del progetto, al fine di evitare l'immediata decadenza del finanziamento, Per i bandi per cui non è previsto il regime sanzionatorio in ordine al mancato rispetto di conclusione del progetto verranno applicate le disposizioni generali in materia, qualora compatibili con le scadenze finanziarie del PSR.

Qualora non compatibili si applica il seguente regime sanzionatorio:

- Entro i primi 30 giorni il 3%
- dal 31 giorno al 60 giorno il 30 %
- oltre il 60 giorno del 100%

3. BANDI SCADUTI E CONCESSIONI NON EMESSE

Per tutti i bandi delle misure ad investimento i cui termini di presentazione delle domande di sostegno sono scaduti e NON sono stati emessi i provvedimenti di autorizzazione al finanziamento (concessioni) per l'intero importo finanziario disponibile previsto dal bando i nuovi provvedimenti di autorizzazione al finanziamento dovranno essere emessi in coerenza con i bandi già emanati E' prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento/intervento avviato (o comunque in cui ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024.

Inoltre, qualora i progetti esecutivi risultino incompleti ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione o pagamento (Sostegno, SAL e Saldo), sarà possibile prevedere proroghe per integrazioni documentali, non superiori a 15 giorni dalla richiesta, una sola volta per ciascun provvedimento. Il rispetto di tale termine è previsto a pena di inammissibilità della domanda o del singolo intervento a cui si riferisce l'integrazione.

4. BANDI SCADUTI E CONCESSIONI EMESSE

Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento NON potranno essere prorogati i termini per la presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori

E' prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento avviato (ovvero che ci sia stato almeno un pagamento) e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024.

5. BANDI SCADUTI E CONCESSIONI NON INTERAMENTE EMESSE

Per tutti i bandi delle misure ad investimento i cui termini di presentazione delle domande di sostegno sono scaduti ma non sono stati ancora emessi tutti i provvedimenti di autorizzazione al finanziamento per l'intero importo finanziario disponibile previsto dal bando, restano vigenti le disposizioni previste dal bando originario. Pertanto i nuovi provvedimenti di autorizzazione al finanziamento dovranno essere emessi in coerenza con quelli già emanati.

E' prevista la possibilità di una "proroga tecnica/amministrativa" per il periodo strettamente necessario per concludere il singolo investimento/intervento avviato-e non concluso e, comunque, per un periodo non superiore a 4 mesi dalla data dalla scadenza del termine concesso per la realizzazione dell'investimento stesso e comunque non oltre il termine del 30 giugno 2024.

Inoltre, qualora i progetti esecutivi risultino incompleti ai fini dell'emissione del provvedimento di concessione o pagamento (Sostegno, SAL e Saldo), sarà possibile prevedere proroghe per integrazioni documentali, non superiori a 15 giorni dalla richiesta, una sola volta per ciascun provvedimento. Il rispetto di tale termine è previsto a pena di inammissibilità della domanda o del singolo intervento a cui si riferisce l'integrazione.

In ordine alla sanzione "verifica dell'entità dell'investimento da realizzare non realizzato" il valore da prendere in considerazione non sarà quello previsto in domanda di sostegno ma in domanda di variante.

6. PRESENTAZIONE DI VARIANTI

Qualora previsto dal bando, è ammessa la presentazione di variante al progetto esecutivo approvato a condizione che la proposta di variante sia presentata completa secondo la check list prevista dal bando o dalle disposizioni regionali (check list appalti). La richiesta di variante resta comunque possibile secondo le disposizioni previste dal bando originario sempre che la scadenza temporale della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori sia presentata al più tardi entro il 31.12.2023.

Dal 1.01.2024 il Servizio regionale competente valuterà l'ammissibilità della variante compatibilmente con i tempi istruttori e quelli per la realizzazione della variante stessa sempre che consentano il rispetto della scadenza temporale della presentazione della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori al più tardi entro il 30.06.2024. Sarà possibile autorizzare una variante sotto condizione risolutiva alle seguenti condizioni:

Le domande di variante potranno essere approvate, sotto condizione risolutiva, rimandando la relativa istruttoria contestualmente alla domanda di saldo del contributo. I termini per la presentazione delle varianti sono stabiliti nei i bandi o nelle procedure attuative della presente Delibera.

Se la variante proposta non è accettata a causa di non conformità agli obiettivi previsti dal bando la concessione decade ed eventuali importi erogati vanno restituiti secondo le modalità previste dal bando. Nel caso invece la proposta di variante non è accettata a causa di non ammissibilità della spesa oggetto di variante il progetto nella sua interezza si ritiene comunque eseguito ma la spesa oggetto di variante resta a carico del beneficiario.

Tali disposizioni si applicano per le varianti sostanziali e per le modifiche non sostanziali nel caso in cui si incrementi il volume di spesa di una o più tipologia/e originariamente presente/i nella domanda iniziale.

Per tutte le fattispecie di cui ai punti 3. 4. e 5., al fine di consentire il rispetto dei termini di rendicontazione Sarà, inoltre, possibile autorizzare una variante in diminuzione degli investimenti programmati (sempreché collaudabili e rispondenti ai criteri di ammissibilità) senza l'applicazione delle sanzioni previste dal bando originario

7. PRESENTAZIONE DEI SAL

Per tutte le domande di sostegno ammesse a finanziamento il cui bando prevede la presentazione di SAL (stati di avanzamento lavori) la stessa dovrà essere presentata entro il termine di 6 mesi dalla data di scadenza temporale della domanda di pagamento di saldo e della relativa rendicontazione dello stato finale dei lavori. Tale disposizione non è applicabile nel caso in cui la concessione preveda termini inferiori ai 6 mesi dalla scadenza temporale della domanda di pagamento di saldo, fatte salve comprovate circostanze documentate e non imputabili al beneficiario. Tuttavia in nessun caso la domanda di sal potrà, essere presentata oltre il termine di 3 mesi dalla scadenza della domanda di pagamento del Saldo

8. USO DEI RIBASSI

I ribassi di gara possono essere utilizzati mediante riformulazione del piano economico secondo le disposizioni in materia di revisione dei prezzi previsti dalla normativa vigente a livello nazionale e secondo le modalità previste dalla Determinazione Dirigenziale n. 8383 del 19.08.2022 2 in caso in cui si utilizzi il nuovo prezzario sia per concessioni già emesse che per varianti progettuali nel limite dell'importo concesso.

9. DETERMINAZIONE CONGRUITA' AFFIDAMENTI

Nel caso in cui la congruità della spesa per l'acquisto di servizi e forniture sia stata effettuata sulla base della comparazione di preventivi è consentito ai beneficiari di rideterminare i costi attraverso la richiesta di nuovi preventivi di spesa. Tale disposizione è applicabile esclusivamente per la determinazione della congruità della spesa. Mentre per la revisione dei prezzi a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto si applica quanto previsto dalla normativa in materia.

10. SCORRIMENTO GRADUATORIE

Le risorse finanziarie accertate successivamente all'esito istruttorio delle domande di pagamento dei saldi a valere dei bandi emessi per le domande ad investimento NON potranno essere utilizzate per il finanziamento di domande utilmente collocate in graduatorie ancora attive, ammesse ma non finanziate per carenza i fondi riferite alla stessa tipologia di intervento. Nel caso in cui i bandi prevedano quali beneficiari soggetti sia pubblici che privati o partenariati pubblico privati non si procederà allo scorrimento delle graduatorie.

C. Partenariati pubblico-privati

In caso di partenariati costituiti in forma di ATI/ATS ciascun soggetto dovrà seguire le specifiche disposizioni relative alla propria natura giuridica (pubblica o privata), sopra richiamate (es. utilizzo ribassi per i soggetti pubblici)